


## PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE AI PARERI PERVENUTI

NUOVO DOCUMENTO DI PIANO ED EVENTUALI MODIFICHE AL PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 23.10.2025

### ALLEGATO B

Pianificazione Urbanistica	Redazione VAS	Città di Parabiago
 Dott. p.t. Alberto Benedetti Dott. p.t. Giorgio Graj  Dott. p.t. Giovanni Anzanello (collaborazione)	Arch. Fabrizio Ottolini	Arch. Raffaele Cucchi (Sindaco)  Dario Quietì (Assessore Lavori pubblici, ambiente ed ecologia)  Arch. Vito Marchetti (Dirigente Settore Tecnico) Arch. Giuliano Elio Pedrani (Responsabile Servizio Assetto del Territorio)

MARZO 2026

**ABC:** osservazioni che rilevano modifiche alla cartografia di Piano adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 23.10.2025

## Sommario

30) OSSERVAZIONE ATS AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 13 L.R. 12/05 - PROT. 1702 DEL 19/01/2026.....	2
31) OSSERVAZIONE ARPA AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 13 L.R. 12/05 - PROT. 2878 DEL 28/01/2026.....	2
32) PARERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI COMPATIBILITA' AL PTM - APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO Fascicolo 7.4\2025\460 - PROT. IN ENTRATA N. 4254 del 10/02/2026 .....	3
33) PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI COMPATIBILITA' AL PTR - APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. XII/5807 DEL 02/03/2026- PROT. IN ENTRATA N. 7128 del 04/03/2026 .....	5

30) OSSERVAZIONE ATS AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 13 L.R. 12/05 - PROT. 1702 DEL 19/01/2026

Ente	N.	Parere – Sintesi contenuto	Proposta controdeduzione	Proposta
ATS Milano	30 01	Quanto all'art. 15 aree di tutela e fasce di rispetto - Fascia di rispetto cimiteriale. Riformulare l'articolo come segue: La fascia di rispetto cimiteriale è normata dall'art. 338 del T.U.LL.SS. 27/07/1934 n 1265 e successive modifiche ed integrazioni. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale potranno essere realizzate solo le opere di cui all'art. 28 della L.n. 166/02. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457	Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, si propone di integrare l'art. 15 con specifico riferimento all'art. 28 della L. 166/02  Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il PARZIALE ACCOGLIMENTO.	PA
	30 02	Quanto all'Allegato A - Distanze tra fabbricati (Df). Il contenuto deve essere aggiornato e allineato ai contenuti del Regolamento Locale di Igiene Comunale (" <i>Di regola la distanza fra le pareti finestrate prospicienti di edifici, anche esistenti, e anche quando una sola di esse è provvista di finestre, o tra pareti finestrate e strutture prospicienti che costituiscono ostacolo all'illuminazione, deve essere non inferiore alla maggiore delle altezze misurate dal piano marciapiede perimetrale al punto più alto degli edifici o della struttura prospicienti. Per le situazioni ove ciò non si verifichi ..... o struttura prospicienti</i> ")	Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, al fine di evitare duplicazioni di carattere disciplinari all'interno dell'impalcato normativo di Piano si intende che il Regolamento vige a prescindere.  Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO.	NA
	30 03	A-2) Note esplicative delle definizioni uniformi - Voce 9) Superficie permeabile. Il contenuto contrasta con quanto dettato dall'art. 3.3.6 (Superficie scoperta e drenante di ragione privata) del Regolamento Locale di Igiene Comunale e pertanto deve essere riformulato.	Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, si propone di limitare la Voce 9) Superficie permeabile ammettendo esclusivamente l'utilizzo di green block che consente la completa permeabilità superficiale.  Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il PARZIALE ACCOGLIMENTO	PA

31) OSSERVAZIONE ARPA AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 13 L.R. 12/05 - PROT. 2878 DEL 28/01/2026

Ente	N.	Parere – Sintesi contenuto	Proposta controdeduzione	Proposta
ARPA Lombardia	31	Le osservazioni formulate sono tese a ricordare di adottare, in fase progettuale, azioni volte al: - risparmio energetico; - destinazione degli ambiti sia compatibile con la qualità del suolo; - valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa; - progetto per l'illuminazione esterna, nel rispetto della nuova Legge Regionale 5 ottobre 2015 - n. 31; - ridurre quanto più possibile l'impermeabilizzazione del suolo al fine attuare il principio di invarianza idraulica e idrologica; - quanto alle acque meteoriche il rispetto del regolamento regionale n. 4/2006.	Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, quanto richiamato disciplina aspetti progettuali, igienico – funzionali propri del Regolamento Edilizio e non in capo alla disciplina urbanistica.  Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO	NA

32) PARERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI COMPATIBILITA' AL PTM - APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO  
 Fascicolo 7.4\2025\460 - PROT. IN ENTRATA N. 4254 del 10/02/2026

Ente	N.		Parere – Sintesi contenuto	Proposta controdeduzione	Proposta
Città Metropolitana di Milano	32	01	Si chiede di integrare la normativa del Piano delle Regole con un articolo relativo alla sostenibilità climatico ambientale, prevedendo che in tutti gli interventi di ristrutturazione che interessano l'intero corpo di fabbrica e negli interventi di nuova costruzione sia fatto obbligo di introdurre sistemi che non comportino l'utilizzo di acqua potabile per gli usi secondari. Si chiede altresì di specificare che tale azione di riduzione dei consumi idrici sia da perseguire anche con le utenze pubbliche (edifici pubblici, irrigazione spazi verdi, irrigazione aree verdi campi sportivi).	Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli indirizzi Amministrativi e degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, quanto richiesto afferisce disciplina aspetti progettuali, igienico – funzionali propri del Regolamento Edilizio e non in capo alla disciplina urbanistica. Pertanto in occasione della prima variante utile al Regolamento Edilizio vigente saranno considerati tali indirizzi.  <b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre l'ACCOGLIMENTO</b>	A
	32	02	Per quanto riguarda la rete ciclopedonale, si richiede di approfondirne la definizione, essendo stata trattata in modo non distinto e non gerarchizzato. Non essendo presente la pianificazione sovraordinata, manca la classificazione degli itinerari di interesse metropolitano derivante dal PTM, né è stato segnalato alcun riferimento al PCIR regionale n.16 dell'Olona. Manca inoltre la Linea 15 di Cambio come ciclabile sovralocale in costruzione. Si richiama nel merito la conclusione della Conferenza di Servizi che ne ha già determinato l'acquisizione negli strumenti di pianificazione in variante. È pertanto necessario che il Comune ne prenda atto negli strumenti della Variante generale al PGT.	Si ringrazia del contributo e si provvederà ad integrare la relazione di Piano e gli elaborati cartografici.  <b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre l'accoglimento.</b>	A
	32	03	Si precisa infine che con l'aggiornamento al PTR è stato stralciato il progetto relativo alla variante della "SS33 del Sempione" dagli obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale. Tale opera risulta invece ancora rappresentata nella tavola delle previsioni di piano del PGT, essendo stata inserita nella Tavola 1 - Sistema infrastrutturale del PTM. Si chiede di aggiornare la documentazione di Piano in coerenza con il PTR pubblicato da Regione Lombardia.	Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli indirizzi Amministrativi e degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, il tracciato in argomento non è oggetto del presente procedimento urbanistico ed oltremodo non è stato eliminato dal PTR ma declassato in termini di obiettivi. Pertanto il Piano è già coerente con il PTR.  <b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO</b>	NA
	32	04	In via generale, per gli interventi di valorizzazione del paesaggio anche di carattere puntuale, di mitigazione e/o misure di compensazione paesistico ambientali e la scelta delle essenze arboree e arbustive da utilizzare, si chiede di fare riferimento alle indicazioni di cui al "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali" del PTM.	Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli indirizzi Amministrativi e degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, quanto richiesto afferisce disciplina aspetti progettuali, igienico – funzionali propri del Regolamento Edilizio e non in capo alla disciplina urbanistica. Pertanto in occasione della prima variante utile al Regolamento Edilizio vigente saranno considerati tali indirizzi.  <b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre l'ACCOGLIMENTO</b>	A

Ente	N.	Parere – Sintesi contenuto	Proposta controdeduzione	Proposta
Città Metropolitana di Milano	32 05	<p>In merito al parere della CMM effettuato dall'analisi della documentazione presentata con l'adozione del PGT del 2020 di seguito riportato "Si è rilevata nella Tav. 3 del PTCP vigente uno stabilimento a rischio di incidente rilevante che non risulta presente nelle mappe cartografiche geologiche allegato allo strumento urbanistico e non viene neppure citato nella relazione geologica. È presente però il documento ERIR nel quale si evince che le ipotesi incidentali identificate ed analizzate si risolvono localmente all'interno dei confini aziendali e pertanto le distanze a cui raggiungono le soglie di riferimento per la pianificazione territoriale sono ampiamente contenute all'interno dei confini dello stabilimento"</p> <p>Si chiede comunque di integrare le carte geologiche con l'ubicazione dello stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e di menzionarlo anche all'interno della relazione geologica facendo magari riferimento al documento ERIR presente" si evince che tali richieste non sono state ottemperate nel PGT approvato nel 2020 pertanto si prescrive di provvedere a tali integrazioni richieste con l'approvazione di questo strumento urbanistico.</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico oltre al contributo tecnico del Geologo accluso alle Delibera di Approvazione quale Allegato C, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante non presentano correlazione con le valutazioni contenute nello Studio geologico comunale, trattandosi di ambiti disciplinati da normativa di settore distinta</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO</b></p>	NA
	32 06	<p>Inoltre sempre nello scorso parere era stato riportato: "In merito al canale Villoresi presente nel comune di Parabiago, lo stesso non è stato segnato con classe di fattibilità IV nella carta di Fattibilità del comune; invece è stato segnato in tal modo nei comuni limitrofi ad ovest e ad est di Parabiago, nei comuni di Busto Garolfo e Nerviano. Si chiede di esplicitare con quale criterio viene fatta la scelta di non considerare tale canale nella fascia di fattibilità più restrittiva".</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico oltre al contributo tecnico del Geologo accluso alle Delibera di Approvazione quale Allegato C, il Canale Villoresi, gestito dal Consorzio di Bonifica, non evidenzia condizioni di pericolosità tali da giustificare l'attribuzione alla Classe IV di fattibilità</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO</b></p>	NA
	32 07	<p>In merito alle cave presenti sul territorio si evince dalla verifica eseguita dal Settore Cave di CMM che la situazione sul territorio del comune di Parabiago, a dicembre 2025, è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cava cessata censita a catasto regionale cave con codice R333/gMI, correttamente indicata nello strumento urbanistico;</li> <li>- aree ex ATEg5 - Piano cave 2006 oggi stralciate ma non indicate nello strumento urbanistico e pertanto da riportare;</li> <li>- aree ex ATEg6-C2 - Piano cave 2006 oggi stralciate ma non indicate nello strumento urbanistico e pertanto da riportare;</li> <li>- 2 aree: una attualmente a prato, localizzata ad ovest dell'edificio esistente tra Viale Lombardia e Via Vicinale Guarnazzola e l'altra attualmente con alberature sparse e superficie libera da vegetazione, sia a prato che sterrata, allungata in direzione nord-sud e delimitata a est dalla Via Vicinale Guarnazzola, a ovest dalla Via Vicinale dei boschi di Ravello di Ponente. Rispetto a queste si chiede di procedere ad una puntuale verifica con il Servizio Cave di Città metropolitana</li> </ul>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico oltre al contributo tecnico del Geologo accluso alle Delibera di Approvazione quale Allegato C, si provvederà al recepimento dei perimetri aree ex ATEg5 e ex ATEg6-C2 infine per le ulteriori due aree a sud di Viale Lombardia si precisa che non sono presenti attività di Cava infine quanto all'attività di trattamento rifiuti collocata lungo Via Vicinale Guarnazzola si evidenzia che la stessa è stata autorizzata con giusto provvedimento di Città Metropolitana di Milano.</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il PARZIALE ACCOGLIMENTO.</b></p>	PA

33) PARERE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI COMPATIBILITA' AL PTR - APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. XII/5807 DEL 02/03/2026- PROT. IN ENTRATA N. 7128 del 04/03/2026

Ente	N.	Parere – Sintesi contenuto	Proposta controdeduzione	Proposta
Regione Lombardia	33 01	<p>Si segnalano alcune criticità e possibili refusi riscontrati nell'elaborazione della Carta del consumo di suolo (PR04 "Carta di verifica del consumo di suolo"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'isolato posto a sud ovest della via Torino, pur essendo caratterizzato da edificazioni e classificato nel PdR come TUC "R2B", risulta classificato come Superficie agricola o naturale;</li> <li>• è opportuno riesaminare, in base allo stato giuridico e di fatto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la classificazione come Superficie urbanizzata del lotto libero collocato all'angolo tra le vie delle Rose e delle Viole;</li> <li>- la classificazione come Superficie urbanizzata dell'area alberata a nord di via Rubens, a nord dell'AT3;</li> <li>- la sotto-classificazione della Superficie urbanizzabile di due lotti di completamento in zona Ravello in via dei Gelsi;</li> <li>- la classificazione come Superficie urbanizzabile di un lotto già edificato in via Ravellino;</li> </ul> </li> <li>• è opportuno riesaminare la tabella "Computo delle quantità: variazioni del consumo di suolo dal 2014 al 2025" per via di alcuni refusi, in particolare l'errata dicitura "Da sup. urbanizzabile DP a sup. urbanizzata PR e PS" per quegli ambiti edificabili trasferiti nel PdR dalla variante del 2020, e aggiornarla in conseguenza agli esiti delle verifiche sopra indicate.</li> </ul>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, si provvederà a "rileggere" in ordine alle indicazioni fornite la Carta del consumo di suolo PR04 "Carta di verifica del consumo di suolo" e di conseguenza aggiornare le quantità complessive.</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre l'ACCOGLIMENTO.</b></p>	A
	33 02	<p>Risulta dunque necessario che il comune, per evitare duplicazioni e difficoltà interpretative, chiarisca che le riduzioni del contributo di costruzione di cui alla DGR n. XI/3509 del 5/08/2020 si applicano, salvo intervenute specifiche deliberazioni di consiglio comunale di rimodulazione, nell'intero territorio comunale diversamente da quanto attualmente riportato nella normativa di piano.</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, quanto richiesto è stato puntualmente disciplinato all'interno del c. 4 art. 47 delle Norme di Piano adottate.</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO</b></p>	NA
	33 03	<p>Trattandosi di un nuovo DdP adottato successivamente all'entrata in vigore della l.r. 15/2024, tale disciplina deve essere coerente, anche per le ulteriori motivazioni indicate in seguito nel contributo in materia di infrastrutture, con le previsioni di tale legge e con quelle della l.r.12/2005 come modificata di conseguenza. In particolare, dunque, ai sensi dell'art. 5 della l.r.15/2024 e dell'art. 15, comma 7 sexies, della l.r. 12/2005, non avendo il comune avviato un'intesa di copianificazione risulta necessario adeguare la normativa chiarendo in modo inequivoco che il nuovo PGT non ammette insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale, né negli ambiti del tessuto urbano consolidato, né in quelli di cui all'art. 8, comma 2, lett. e-quinquies, della l.r. 12/2005. Resta dunque facoltà del comune individuare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e-sexies, della l.r. 12/2005 e oltre i limiti di cui all'art. 51 della medesima legge, le aree da destinare ad attività produttive e logistiche di rilevanza comunale da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e-quinquies.</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli indirizzi Amministrativi e degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, la lettura condotta nelle more della redazione del PGT 2021 era quella di garantirsi la più opportuna flessibilità al fine di prevenire, nel caso, a fenomeni di degrado ben consapevoli che le deroghe urbanistiche concesse dovevano comunque trovare legittimazione attraverso il Consiglio Comunale. Pertanto si ritiene di mantenere inalterato quanto a suo tempo previsto.</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO</b></p>	NA

Ente	N.	Parere – Sintesi contenuto	Proposta controdeduzione	Proposta	
Regione Lombardia	33	04	<p>Si evidenzia che la disciplina relativa alle attività insalubri di cui all'art. 21, comma 6, necessita di un approfondimento circa le potenziali criticità con quanto disciplinato all'art. 51 della l.r. 12/2005 in considerazione della prevista ammissibilità di tali attività in tutte le aree dell' "Unità territoriale P1 – Tessuto consolidato prevalentemente produttivo" che parrebbe non coerente con la previsione del citato art. 51 per cui tali specifiche destinazioni d'uso "devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT"</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, si propone di integrare l'art. 21, art. 3, l. d delle Norme di Piano adottate come di seguito riportato:</p> <p>[...]</p> <p>d. Aree in cui <b>è sono ammesse le nuove attività insalubri di I classe oltre a quelle esistenti ed i subentri nonché la</b> destinazione Logistica a rilevanza comunale mentre non è ammissibile su tutto il territorio comunale la logistica di rilevanza sovracomunale:</p> <p>[...]</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO</b></p>	A
	33	05	<p>A titolo collaborativo si procede a segnalare alcuni possibili refusi degni di maggior approfondimento o, comunque, valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Dall'analisi della "Relazione di Piano – Quadro progettuale", emergono alcune incoerenze numeriche riguardanti il dimensionamento degli abitanti teorici previsti.</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, si provvederà a rettificare i refusi nella relazione di Piano.</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre l'ACCOGLIMENTO.</b></p>	A
	33	06	<p>Si coglie l'occasione per segnalare che con le Deliberazioni n. 10 e 11 del 18 dicembre 2025 la Conferenza Istituzionale Permanente (C.I.P.) dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po ha preso atto della revisione 2025 delle mappe del PGRA e ha dato disposizioni in merito agli adempimenti conseguenti a tale presa d'atto, che prevedono sia lo svolgimento di una fase di partecipazione pubblica sia la definizione di misure temporanee di salvaguardia, con le modalità e i contenuti definiti con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po (S.G. ADBPO) n. 4 del 19 gennaio 2026. Nell'ambito di questa revisione delle mappe, il Comune di Parabiago è interessato da modifiche nella delimitazione delle aree allagabili relative al Fiume Olona che si fondano su uno studio redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po nel 2022 che non tengono conto dell'entrata in funzione della vasca di laminazione di S. Vittore Olona.</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, il PGT del 2021 aveva già redatto uno studio di dettaglio per la valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione. Oltremodo il Comune si è attivato a formulare specifica osservazione alla revisione 2025 delle mappe PGRA.</p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre il NON ACCOGLIMENTO</b></p>	NA
	33	07	<p>Risulta necessario che l'ammissibilità delle nuove trasformazioni di tipo logistico e/o commerciale venga subordinata - prima della fase attuativa - alla predisposizione di uno Studio di traffico volto ad accertare preventivamente la sostenibilità trasportistica dei suddetti flussi addizionali indotti sulla rete principale e, con essa, la natura dei connessi interventi infrastrutturali e/o gestionali indispensabili a garantire, sugli elementi della S.S. 33 che risulterebbero maggiormente penalizzati, il mantenimento di livelli di servizio e di sicurezza della circolazione adeguati al rango della strada.</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, si propone di integrare l'art. 3 delle Norme di Piano adottate con un nuovo comma come di seguito illustrato:</p> <p>[...]</p> <p><b>10. Nelle nuove trasformazioni di tipo logistico e/o commerciale di media struttura di vendita dovrà essere redatto, unitamente alla presentazione dell'istanza necessaria, a cura del proponente puntuale studio di traffico volto ad accertare preventivamente la sostenibilità trasportistica dei suddetti flussi addizionali indotti sulla rete principale</b></p> <p><b>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre l'ACCOGLIMENTO.</b></p>	A

Ente	N.		Parere – Sintesi contenuto	Proposta controdeduzione	Proposta
Regione Lombardia	33	08	<p>Trattandosi di un nuovo DdP adottato successivamente all'entrata in vigore della l.r. 15/2024, tale disciplina deve essere coerente, anche per le ulteriori motivazioni indicate in seguito nel contributo in materia di infrastrutture, con le previsioni di tale legge e con quelle della l.r.12/2005 come modificata di conseguenza. In particolare, dunque, ai sensi dell'art. 5 della l.r.15/2024 e dell'art. 15, comma 7 sexies, della l.r. 12/2005, non avendo il comune avviato un'intesa di co-pianificazione risulta necessario adeguare la normativa chiarendo in modo inequivoco che il nuovo PGT non ammette insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale, né negli ambiti del tessuto urbano consolidato, né in quelli di cui all'art. 8, comma 2, lett. e-quinquies, della l.r. 12/2005. Resta dunque facoltà del comune individuare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e-sexies, della l.r. 12/2005 e oltre i limiti di cui all'art. 51 della medesima legge, le aree da destinare ad attività produttive e logistiche di rilevanza comunale da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e-quinquies.</p>	<p>Si ringrazia del contributo e quanto alla richiesta si precisa che, a seguito degli approfondimenti tecnici condotti di concerto con l'Ufficio Tecnico, si propone di integrare l'art. 6 delle Norme di Piano adottate con una integrazione del c. 2 come di seguito illustrato:</p> <p>[...]</p> <p>2. Si applicano inoltre le seguenti specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le sedi degli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 71/2017 e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso sopra indicate.</li> <li>- Le autorimesse assumono la destinazione urbanistica del lotto vigente al momento della loro costruzione salvo puntuale e diversa destinazione desumibile dal titolo abilitativo o, in assenza, dalla documentazione catastale.</li> <li>- Le costruzioni denominate "rustici ex agricoli" all'<b>Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.</b> o ad esse assimilabili sono considerati a destinazione rurale.</li> <li>- <b>Non sono ammessi insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale.</b></li> </ul> <p>[...]</p> <p>e di integrare l'art. 21, art. 3, l. d delle Norme di Piano adottate come di seguito riportato:</p> <p>[...]</p> <p>d. Aree in cui sono ammesse le nuove attività insalubri di I classe oltre a quelle esistenti ed i subentri nonché la destinazione Logistica <b>a rilevanza comunale mentre non è ammissibile su tutto il territorio comunale la logistica di rilevanza sovracomunale:</b></p> <p>[...]</p> <p>Per quanto sopra si ritiene di poter proporre l'ACCOGLIMENTO.</p>	A